

CACCIA REGIONE VENETO

(Piano faunistico e appostamenti)

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 Novembre 2013 ha deliberato la non impugnativa della Legge Regionale VENETO n. 23 del 24 Settembre 2013, recante la rideterminazione del termine di validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale (approvato con precedente L.R. 5 Gennaio 2007 n. 1)

La Legge n. 23 all'art. 1 stabilisce che la validità del Piano Faunistico Regionale è rideterminata al 10 Febbraio 2014. Conseguentemente ha espressamente abrogato la richiamata L.R. n. 1/2007.

Con l'art. 3, la legge n. 23/2013 ha inoltre dettato disposizioni in materia di appostamenti per la caccia.

Art. 3:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"), sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio), le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
2. Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia.
4. Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.
5. La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.
6. Il comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è così sostituito: "*2. Le province identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.*".
7. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è così sostituita:

"h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;".